



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.121

OGGETTO:

Approvazione dell'iniziativa prevista per domenica 7 Ottobre 2018 "Santena Play 2018" ed erogazione contributo economico all'Associazione Genitori Santena Make.

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciannove** del mese di **settembre** alle ore **diciannove** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Approvazione dell'iniziativa prevista per domenica 7 Ottobre 2018 "Santena Play 2018" ed erogazione contributo economico all'Associazione Genitori Santena Make.**

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

L'Associazione Genitori Santena Make, ha programmato con l'Amministrazione Comunale la sesta edizione di "Santena play" che avrà luogo domenica 7 Ottobre p.v. a partire dalle ore 10,00 nella Piazza Martiri della Libertà.

L'iniziativa è dedicata a tutti i bambini e ragazzi delle scuole materne, elementari e medie di Santena (ma aperto a chiunque voglia partecipare previa iscrizione), i quali potranno cimentarsi in competizioni sportive suddivise per fasce d'età, giochi, musica e tanto divertimento con premi e gadget per gli iscritti; durante tutta la manifestazione saranno presenti con i loro stand le associazioni sportive e musicali santenesi che proporranno le proprie discipline e che gratuitamente faranno provare ai ragazzi le varie attività. Per i bambini più piccoli, da 0 a 5 anni, sono previsti giochi ed attività in un'apposita "isola dedicata". In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.

In sintesi viene qui sotto esposto il programma:

- ore 9.30/10.00: ritrovo per tutti in Piazza Martiri della Libertà;
- ore 10.30: apertura della manifestazione con la presentazione delle associazioni ed inizio delle attività;
- ore 13.00/14.00: pausa pranzo;
- ore 17.00: merenda, premiazioni e saluti degli organizzatori, autorità, associazioni e scuola.

Considerato che la realizzazione dell'iniziativa comporta un notevole impegno personale dei volontari, che deve necessariamente essere supportato per la sua realizzazione anche dall'intervento economico del Comune;



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Vista la richiesta di contributo ordinario - allegata al presente atto - ai fini della realizzazione dell'evento in questione, pervenuta il giorno 7 settembre 2018 con prot. n. 10364, da parte dell'Associazione Genitori Santena Make;

L'Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare un contributo di €. 500,00, a favore della predetta associazione per l'acquisto dei premi e per la merenda a tutti i partecipanti.

Rilevato che l'Associazione Genitori Santena Make svolge, senza fini di lucro, attività che creano:

- opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore della popolazione santenese;
- collaborazione tra scuola pubblica e famiglie;
- valorizzazione della scuola pubblica;
- manifestazioni ludico-sportive;

Preso atto che l'associazione in oggetto è regolarmente iscritta all'Albo degli Organismi Associativi nella sezione – Associazioni Sociali (determinazione n. 362 23/9/2014);

Verificate:

- le finalità che legittimano l'erogazione del contributo;
- l'interesse pubblico che motiva il finanziamento delle attività;

Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *“le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa”*.

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *“I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto”*.

Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.

Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute".

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Esaminata la legislazione in materia di volontariato:

- legge quadro sul volontariato n. 266/91;
- Legge regione Piemonte n. 38/1994;

Visto il vigente Statuto Comunale

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

quanto segue:

1. di approvare il programma e le modalità organizzative dell'iniziativa "*Santena Play 2018*" che avrà luogo in Piazza Martiri della Libertà il giorno **Domenica 7 ottobre 2018**.
2. di autorizzare il responsabile del servizio ad effettuare il pagamento dei diritti SIAE, quantificati in **€. 250,00** al lordo dell'IVA; imputando la relativa spesa a carico del **codice di bilancio 05.02.1 Cap. 1512 "Manifestazioni, eventi ed iniziative a favore della popolazione"** del Bilancio finanziario 2018 – 2020, competenza ed esigibilità 2018;
3. di autorizzare l'erogazione del contributo economico di **€. 500,00** all'Associazione Genitori Santena Make – c.f. 94071310018 - Presidente Paola Galletto, con sede in P.zza Martiri della Libertà n. 10 Cap. 10026 Santena, imputando la spesa così suddivisa:
 - € 400,00 a carico del codice di bilancio 05.02.1 Cap. 1512 "*Manifestazioni, eventi ed iniziative a favore della popolazione*" del bilancio finanziario 2018/2020, competenza ed esigibilità 2018;
 - € 100,00 a carico del codice di bilancio 06.01.1 Cap. 1831 "*Spese per la promozione e la diffusione dello sport*" del bilancio finanziario 2018/2020, competenza ed esigibilità 2018;
4. di evidenziare che l'Associazione Genitori Santena Make dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.
5. di allegare sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale la richiesta di contributo prot. n. 10364 del 07/09/2018;
6. di allegare sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale la richiesta di utilizzo di un palco per la realizzazione dell'iniziativa;
7. di dare atto di quanto segue:
 - a) l'iniziativa è coperta dalla polizza assicurativa sulla responsabilità civile stipulata dall'Amministrazione Comunale;
 - b) gli organizzatori hanno l'obbligo di richiedere e conseguire i necessari permessi, autorizzazioni, nullaosta rilasciati dalle Autorità Competenti in materia igienico sanitaria e di polizia amministrativa (T.U.L.P.S.).



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

8. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa all'ICA, all'Associazione Genitori Santena Make, alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale per la concessione in comodato delle attrezzature, ai Servizi Finanziari per la parte assicurativa R.C. di competenza.
9. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
10. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il responsabile P.O. Servizi al Cittadino e alle Imprese Sig.ra Ornella Bergoglio.
11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'imminenza della manifestazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALDI Ugo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: FASANO dott.ssa Laura



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.